

LAVORO AUTONOMO

Il Codice Civile definisce il LAVORO autonomo, fornendo le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività del lavoratore autonomo che vengono tipizzate nello schema del "CONTRATTO D'OPERA".

Il LAVORATORE AUTONOMO è colui che si obbliga a compiere un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il LIBERO PROFESSIONISTA si differenzia dal semplice lavoratore autonomo a causa dell'obbligo che su di lui grava di iscrizione all'albo professionale e sul particolare legame bidirezionale e fiduciario che si instaura con il cliente che richiede una prestazione dall'alto contenuto tecnico-scientifico.

Viene così considerato genericamente lavoratore autonomo (Art. 2222 C.C.-contratto d'opera) colui che effettua, dietro corrispettivo, una prestazione d'opera o di un servizio nei confronti del committente, in maniera autonoma e con mezzi propri.

Secondo la normativa fiscale (Art. 49 e 81 Tuir) le attività autonome possono essere svolte principalmente in tre modi:

- Esercizio di arti e professioni: nel caso in cui l'attività di prestatore d'opera abbia contenuto artistico o professionale (Art. 2229 C.C. ss.), i cui elementi distintivi sono:

a) la discrezionalità nell'esecuzione del lavoro;

b) il carattere intellettuale del lavoro;

c) il semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato;

Rientrano dunque nella categoria dei prestatori d'opera intellettuale le attività professionali che si possono distinguere in professioni libere (quelle cioè che possono essere svolte senza alcuna formalità) e professioni protette (che invece richiedono per il loro svolgimento l'obbligo di iscrizione in appositi albi, ordini ed elenchi).

- Collaborazione coordinata e continuativa: nel caso in cui l'attività di prestatore d'opera abbia contenuto intrinsecamente artistico o professionale e venga svolta:

a) senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ma in modo adeguato alle sue esigenze;

b) nel quadro di un apporto unitario e continuativo;

c) senza impiego di mezzi organizzati;

d) con retribuzione periodica prestabilita;

- Lavoro autonomo occasionale: qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico, al di fuori cioè di rapporti a carattere unitario e continuativo. Le procedure richieste:

a) attribuzione partita I.V.A.;

b) vidimazione del registro I.V.A.;

c) vidimazione del registro delle spese e degli onorari;

Inoltre nel caso di costituzione di associazione tra professionisti occorre anche:

- 1) stipulazione atto di associazione (senza formalità particolari e senza necessità di autentica delle firme);
- 2) richiesta di attribuzione del numero partita I.V.A.;
- 3) registrazione dell'atto di associazione;
- 4) vidimazione dei registri (gli stessi del singolo professionista);

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Una collaborazione viene definita occasionale quando ha il requisito della saltuarietà. Dovrebbe essere breve e non dovrebbe, quindi, essere reiterata più volte nel tempo. Il lavoratore dovrebbe poter svolgere la sua attività in modo autonomo, non essere vincolato, dal committente, a orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell'azienda. In questo tipo collaborazione, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all'intero ciclo produttivo ma solo come di supporto al raggiungimento degli obiettivi momentanei del committente. Questa ovviamente è la teoria, ovvero, a quali criteri un contratto di collaborazione occasionale dovrebbe rispondere.

La legge n. 30 del 2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) all'art. 4 individua in una soglia temporale massima e nella misura del compenso, i criteri distintivi fra rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro meramente occasionale. In pratica sono definiti occasionali, tutti i rapporti di lavoro con lo stesso committente che, nell'anno solare, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni o che prevedono un compenso complessivo non superiore a 5000 EURO.

Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. In più l'integrazione dell'aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito. La collaborazione occasionale ad oggi, è esentata dall'obbligo di contribuzione previdenziale. Questo fa sì che molti contratti che per loro natura dovrebbero essere continuativi vengano, invece, classificati dai committenti come occasionali.

BOZZA

La ..., con sede in.... , in persona del legale rapp.tep.t. cod. fisc. (committente)

E

Il (collaboratore)....

1. La committente conferisce incarico al- il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto ... ;
2. Il ... si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le

- modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
3. La prestazione avrà inizio con il giorno per terminare inderogabilmente il giorno . Il presente contratto potrà essere rinnovato e la reiterazione per più di una volta nel medesimo anno lo trasformerà senza bisogno di ulteriori formalità in collaborazione coordinate e continuata.
 4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in..
 5. Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto, sarà facoltà delle parti se la prestazione è di durata superiore al mese di prevedere la corresponsione di acconti. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere e da eventuali accordi collettivi;
 6. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.
 7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non perseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
 8. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espletterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di
 9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto;
 10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto

COMMENTO

Lo schema di contratto qui sopra riportato è l'esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa.

Va sottolineato che la maggior parte delle collaborazioni occasionali instaurate sfuggono a qualsiasi tentativo di contratto scritto, trattandosi per lo più di impegni lavorativi estremamente sporadici e, soprattutto, per il timore della committenza di veder instaurati contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto per avere una certezza

almeno della corresponsione del compenso è comunque sufficiente - dopo l'inizio della prestazione - l'invio di una raccomandata a.r. al committente del seguente tenore :*"In relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che il mio impegno consisterà in ... e l'accettazione da parte mia del compenso fissato in netti. ... , nonchè che il nostro rapporto deve intendersi concluso in data ..."*

Alcune altre condizioni più favorevoli al lavoratore possono però essere ipotizzate ed inserite, (il tutto ovviamente commisurato alla natura della prestazione ed alla sua durata) come ad esempio la possibilità di far stipulare al committente una polizza infortuni, un accordo per polizze previdenziali integrative, il diritto alla formazione sia d'ingresso sia per l'intera durata del contratto (quest'ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro).

Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute negli articoli 1,3,4 e 6 cioè quelle che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore.

Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è caratterizzato da tre aspetti:

- La continuità: questo tipo di prestazione non deve essere occasionale ma una serie di prestazioni reiterate nel tempo;
- La coordinazione: il lavoratore "parasubordinato" pur godendo di una autonomia organizzativa del lavoro deve comunque essere collegato, funzionalmente e strutturalmente, con l'organizzazione del committente;
- La prestazione prevalentemente personale: la prestazione non deve assumere il carattere di attività imprenditoriale anche se c'è l'utilizzo di personale dipendente del committente. La prestazione inoltre deve caratterizzarsi nella prevalente attività personale rispetto ai mezzi ed attrezzature impiegati.

CONTINUITÀ

La normativa di riferimento si esprime indicando tra le caratteristiche della collaborazione la continuità. Tale concetto si contrappone in modo netto e preciso alla occasionalità che caratterizza comunque altri tipi di collaborazioni, definite per ciò stesso occasionali. Per

quanto la contrapposizione concettuale sembri estremamente evidente e ben definita, essa necessita di alcuni approfondimenti in quanto risulta essere di fondamentale importanza per la definizione e l'inquadramento del collaboratore coordinato e continuativo.

- In primo luogo la continuità non deve essere intesa come somma di singoli incarichi: una collaborazione che si sviluppi attraverso l'assegnazione e la conseguente esecuzione di singoli incarichi o singole opere, pur protraendosi nel tempo, non evidenzia alcun carattere unitario e, pertanto, non può essere considerata un'unica collaborazione ma il risultato di singole collaborazioni occasionali. Così, ad esempio, se una ditta si avvale dell'opera di un artigiano per l'esecuzione di singoli manufatti che vengono richiesti di volta in volta, in relazione alle necessità estemporanee della ditta stessa, con l'affidamento di diversi e successivi incarichi, il rapporto non può e non deve essere qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, ma si tratterà di diversi rapporti di collaborazione occasionale.

Diversamente, nel caso in cui la medesima ditta stipuli con lo stesso artigiano un contratto di fornitura dei medesimi manufatti, alle medesime condizioni, ma senza necessità di dover ricorrere, di volta in volta, al conferimento di uno specifico incarico, il rapporto acquisisce il carattere della continuità e deve pertanto essere inquadrato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

- Il secondo punto fondamentale per poter individuare la continuità è rappresentato dalla durata della collaborazione: il termine durata si riferisce al tempo di effettuazione della prestazione. Detta prestazione non deve essere istantanea ma deve protrarsi nel tempo. Ciò non significa che il contratto sottostante debba necessariamente essere un contratto a tempo indeterminato, esso può anche prevedere un termine alla collaborazione purchè tale termine sia sufficientemente ampio da permettere la qualificazione della collaborazione come continuativa.

Non è possibile definire a priori quale debba essere la durata minima di un contratto di collaborazione affinché questo presenti il carattere della continuità, in quanto le caratteristiche specifiche di ogni incarico affidato richiederanno sempre tempi di realizzo differenti.

Da quanto esposto emerge con chiarezza che la continuità della collaborazione deve essere programmata già in sede negoziale. Infatti, solo inserendo nel contratto originario la previsione della durata del rapporto di collaborazione, questo può assumere il carattere della continuità. Se il contratto non prevedesse il periodo entro il quale si svilupperà la collaborazione ci troveremmo necessariamente di fronte ad un rapporto di collaborazione occasionale, in quanto ogni futura prestazione dovrà essere oggetto di una nuova pattuizione.

Venendo ora al confronto tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo sulla base di tale caratteristica, non è possibile sostenere che essa rappresenti un carattere distintivo delle due fattispecie, in quanto anche il rapporto di lavoro subordinato deve necessariamente protrarsi nel tempo, tanto più che il contratto base di tale rapporto è il contratto a tempo indeterminato.

LA PRESTAZIONE È CONTINUATIVA SE:

- **Non è occasionale;**
- **E' ad esecuzione continuata;**
- **E' svolta senza determinazione di tempo o, comunque, per un periodo determinato, ma apprezzabilmente lungo.**

COORDINAZIONE

Con tale definizione viene identificato il carattere di integrazione della prestazione del collaboratore con l'attività del committente.

In altre parole, la collaborazione è coordinata qualora non rappresenti un risultato autonomo e non correlato agli obiettivi del committente, ma si integri con essi e li completi. La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che affinché possa ravvisarsi il carattere della coordinazione è necessario che tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente esista un vincolo funzionale.

In sostanza, per aversi il requisito della coordinazione (o anche funzionalità) l'opera del collaboratore non può essere effettuata separatamente o avere finalità proprie e distinte da quelle del proponente, ma deve essere svolta in stretta connessione con l'attività e le finalità di questo.

Il carattere della coordinazione è naturalmente presente anche in caso di contratto di lavoro subordinato. Non è possibile che si realizzi un rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore persegua, anche solo parzialmente, obiettivi esclusivamente propri e slegati dalle finalità dell'impresa o, in generale, del datore di lavoro. Anche tale criterio non è quindi distintivo rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

LA PRESTAZIONE È COORDINATA SE ESISTE:

- **Un collegamento operativo, intenso ed abituale;**
- **Una connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione.**

PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE PERSONALE

Dalla definizione si evince che il prestatore d'opera può avvalersi di propri collaboratori, ma solo entro un certo limite. Tale limite è rappresentato dalla necessità che il lavoro del soggetto che è parte del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia prevalente, e non anche esclusivo, rispetto alla partecipazione di terzi. Ciò è giustificato dal carattere personale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In linea, quindi con gli altri caratteri sopra analizzati, anche quest'ultimo non può essere assunto quale carattere fondamentale per la differenziazione del rapporto di lavoro subordinato da quello di collaborazione continuativa. La prestazione, infatti, deve essere personale sia nelle ipotesi di lavoro subordinato sia nei casi di collaborazione. Invero, per le fattispecie integranti il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione personale può essere limitata dalla partecipazione all'opera di collaboratori del prestatore d'opera, mentre nel rapporto di lavoro subordinato la prestazione deve necessariamente essere esclusivamente personale.

LA PRESTAZIONE È PREVALENTEMENTE PERSONALE SE:

Il lavoro personale del collaboratore risulta prevalente rispetto all'organizzazione di lavoro e di mezzi del committente.

BOZZA

L'anno ... () il giorno del mese di, nella sede di
....., in Via n. , con la presente scrittura privata da valere ad ogni
effetto di legge,

- Tra l'Aziendadi-di seguito denominata più semplicemente Azienda
- e il Sig. di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,

PREMESSO

- che l'Azienda ha attivato un Progetto di :
" _____ "
- che per tali motivi l'Azienda ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi del Progetto.
- che il collaboratore di è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore dell'Azienda.
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione, sino al, avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titoli III del Libro quinto del Codice Civile.

1. Conferimento dell'incarico

L'Ente conferisce al Collaboratore che accetta l'incarico avente ad oggetto la seguente attività:

" _____ "

I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.

Il Collaboratore nel rapporto con l'*Ente Pubblico* - e con i referenti dallo stesso indicati - stabilisce le modalità di espletamento del progetto da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti.

Nell'effettuare quanto sopra descritto il Collaboratore si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con gli altri collaboratori del progetto sulle metodologie da eseguire di volta in volta rapportandosi con il responsabile del progetto dell'ufficio di riferimento.

2. Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede dell'Azienda.

Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.

3. Obiettivi dell'incarico

Gli obiettivi dell'incarico sono: _____

4. Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal con scadenza fissata al e avrà un periodo di prova di giorni così come previsto nell'accordo generale del

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'Azienda.

Il Collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze dell'Azienda, per giorni non retribuiti, (pari a 24 gg. riparametrati su base annua in relazione alla durata del contratto così come previsto nell'accordo generale del) anche non consecutivi nel corso della validità del contratto.

Oltre alla sospensione come previsto nel punto precedente, il Collaboratore potrà inoltre interrompere la collaborazione per un periodo massimo di gg., per gravi e giustificati motivi quali a titolo semplificativo malattia, infortunio, gravi necessità familiari, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda e senza che per ciò il contratto possa risolversi, fatta salva la sua naturale scadenza.

Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente all'Ente l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all'Azienda di intervenire con soluzioni alternative.

In caso di assenza giustificata il Collaboratore ha facoltà di farsi sostituire da altri collaboratori preventivamente concordati con l'Azienda .

Nell'ipotesi di interruzione come prevista nel punto sopra menzionato il Collaboratore sarà tutelato, limitatamente al caso di malattia o infortunio, da apposita polizza assicurativa, instaurata appositamente dall'Azienda, le cui caratteristiche saranno concordate successivamente.

5. Organizzazione

L'Ente metterà a disposizione del Sig. l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre il Collaboratore pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell'Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

6. Compenso

Per tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al Sig. il seguente compenso :

Per un totale netto oltre a quanto dovuto per ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalla Legge .

Si precisa che verrà stabilito uno standard medio di pratiche lavorate per ogni ora, che verrà tenuto in considerazione come elemento congiunto al numero di ore per quantificare il compenso.

Il corrispettivo verrà liquidato il 15 di ogni mese, previa presentazione della nota professionale da parte del collaboratore entro i primi 5 giorni del mese, o comunque nel termine di 10 giorni successivi alla presentazione della nota professionale.

In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente contratto si stabilisce una maggiorazione a titolo di penale per l'Azienda definita nell'accordo generale.

7. Rimborsi spese

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dalla Direzione dell'Azienda, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione.

8. Recesso e risoluzione contrattuale

Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienza ; in caso di recesso così come previsto dall'accordo generale il periodo di preavviso è di giorni.

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso deve essere motivato e in linea con quanto previsto nell'accordo aziendale.

Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni dalla comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il contratto si intenderà risolto.

La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o alla interruzione del contratto attiverà le procedure previste nel successivo art.11.

9. Obblighi del committente

L'Azienda dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi :

- malattia ed infortunio del Collaboratore ;
- responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente all'Azienda.

La polizza come sopra prevista dovrà coprire gli eventi occorsi durante la durata del presente contratto ed i sinistri occorsi durante e per effetto della collaborazione, ancorchè prestata in modi e termini che esulino dalle strette previsioni contrattuali, ivi espressamente ricompreso il tragitto, con qualunque mezzo percorso, da e per il luogo in cui la collaborazione debba essere prestata. La polizza dovrà garantire oltre la copertura di eventuali postumi permanenti anche i compensi previsti dal presente contratto di collaborazione nei limiti di durata previsti dallo stesso.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al Collaboratore sarà garantita la priorità assoluta in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

Il rapporto instaurato in ragione del presente contratto determinerà in favore del Collaboratore il diritto di veder valutato il servizio prestato in occasione dei concorsi pubblici banditi dall'Ente per formulazioni di graduatorie o assunzioni .

10. Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore.

Tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (TARIFFA PARTE II art. 10).

11. Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interprete del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di

12. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste nell'accordo aziendale e le vigenti norme civili e fiscali.

Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell'Azienda e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

per l'Azienda

Sig. (Sig.ra)

COMMENTO

Questo schema di contratto è applicabile per i rapporti di lavoro da instaurare con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Province Regioni, Stato Enti Pubblici) ed è modulato sulla tipologia di "prestazione a progetto".

Elementi essenziali che contratti di questo tipo devono contenere sono le disposizioni contenute negli artt. 3,4,6,8 e 11 in quanto la loro mancanza farebbe venir meno la certezza dei reciproci adempimenti. Le disposizioni contenute negli altri articoli possono essere modificate o comunque, laddove possibile, essere oggetto di trattativa.

E' evidente che ogni singola Pubblica Amministrazione può aver elaborato, o comunque essere tenuta al rispetto di norme di legge o regolamentari che implicino una diversificazione nella stesura del contratto, ma le disposizioni contenute negli articoli sopra citati - ancorché espresse in formulazioni differenziate - sono da considerare inderogabili (art. 3, 4 e 6) o comunque molto importanti e rilevanti (art. 8 e 11).